

## Viareggio – 7 ottobre 2008

### IL NUOVO CODICE DELLE AUTONOMIE: LE FUNZIONI DEGLI ENTI LOCALI TRA COMPETENZE DELLO STATO E RUOLO DEL SISTEMA REGIONALE

Il governo è chiamato a dare finalmente attuazione alla riforma costituzionale che nel 2001, con la modifica del Titolo V della Carta, ha ridisegnato profondamente l'organizzazione della Repubblica. I Direttori generali di Comuni e Province auspicano che nella nuova Legislatura sia quella decisiva per questo traguardo ormai indispensabile per il Paese. Chiediamo un provvedimento che sia profondamente rispettoso della riforma costituzionale e permetta un corretto funzionamento degli Enti.

#### ***Dai Direttori generali dell'ANDIGEL un decalogo per la nuova Legislatura:***

|   |  |
|---|--|
| <p><b>1. Non disciplinare oltre il dovuto</b></p>   | <p>Il nuovo Testo Unico degli Enti Locali o “Codice delle Autonomie” deve essere una Legge di soli principi. Deve perciò disciplinare le materie tassativamente indicate dalla Costituzione all’art. 117, comma 2, lett. P e cioè le funzioni fondamentali. Non deve aggiungere né togliere funzioni e compiti definiti dalla Costituzione.</p>  |
| <p><b>2. Non moltiplicare gli Enti</b></p>  | <p>E’ opportuno che il Codice ribadisca che il sistema delle autonomie locali è formato dagli unici organismi previsti sono dalla Costituzione: Province, Comuni, Città metropolitane. Devono quindi essere posti i limiti alla proliferazione di enti e organismi valorizzando al massimo tutti gli strumenti per realizzare accordi tra enti locali.</p>   |
| <p><b>3. Rispetta l’autonomia degli Enti e conferma la distinzione tra gestione e indirizzo politico.</b></p> | <p>E’ necessario evitare interpretazioni estensive del concetto di “funzioni fondamentali” che mirino a far rientrare l’organizzazione degli enti locali in una qualsivoglia riserva di legge statale. Ribadire che l’organizzazione degli enti (intesa come modalità complessiva dell’esercizio delle funzioni) e l’ordinamento del personale sono materie attribuite alla potestà statutaria e alla potestà normativa (di natura regolamentare) dei singoli enti.</p>  |
| <p><b>4. Promuovi l’efficienza e la managerialità della gestione</b></p>                                      | <p>E’ opportuno garantire che la distinzione tra gestione e indirizzo/controllo è il solo principio inderogabile. Per questo è fondamentale rendere il dirigente pienamente responsabile e responsabilizzato. E’ utile che il Codice rafforzi in sede statutaria e regolamentare le condizioni per una gestione manageriale ed efficiente degli Enti, che ha consentito il superamento delle logiche burocratiche e formalistiche e una forte spinta all’innovazione negli enti che si sono avvalsi di professionalità portatrici di valori e metodologie prima sconosciute.</p> |
| <p><b>5. Rafforza gli strumenti di programmazione e</b></p>   | <p>E’ importante rafforzare in sede statutaria e regolamentare ruolo e valenza strategica di strumenti, quali il piano esecutivo di</p>  |

|   |  |
|---|--|
| <p><b>valutazione</b></p>   | <p>gestione e il piano degli obiettivi, i sistemi di valutazione delle prestazioni che, nei casi in cui sono stati gestiti dalle idonee competenze professionali, hanno consentito un reale cambiamento degli enti con miglioramenti del livello di qualità delle prestazioni direttamente percepiti dalle collettività amministrare.</p>  |
| <p><b>6. Rivedi profondamente la parte seconda del vecchio TUEL sull'ordinamento finanziario e contabile degli EL</b></p> | <p>Per quanto riguarda la parte II del TUEL n. 267/2000, concernente l'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, si rende necessaria una drastica riduzione e riconversione della normativa vigente (120 articoli) sulla base delle seguenti linee:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. <u>Soltanto principi fondamentali</u>:<br/>la nuova normativa dovrà contenere soltanto principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilità degli enti locali, lasciando ampi spazi di disciplina all'autonomia regolamentare degli enti stessi.</li> <li>b. <u>Armonizzazione del bilancio</u>:<br/>ai fini dell'armonizzazione dei bilanci pubblici (in primo luogo, bilancio dello Stato e bilancio delle Regioni) dovrà essere previsto un sistema di riclassificazione per permettere il confronto dei bilanci mantenendo ampia autonomia regolamentare all'interno degli enti.</li> <li>c. <u>Grande semplificazione</u>:<br/>dovrà essere dettata una disciplina differenziata degli strumenti di bilancio con grande semplificazione, soprattutto per gli enti locali di minori dimensioni.</li> <li>d. <u>Le tesorerie sono degli enti locali</u>:<br/>andrà previsto il ritorno ad un sistema normale di rapporti tra enti locali e propri tesorieri sulla base del principio dell'autonomia di entrata e di spesa prevista dall'art. 119 della Costituzione.</li> <li>e. <u>Integrazione dei controlli</u>:<br/>occorrerà provvedere al riordino della disciplina dei controlli interni sulla base dei nuovi principi di "collaborazione" e di "impulso" in un rapporto di piena integrazione con il controllo esterno della Corte dei Conti.</li> </ol> |
| <p><b>7. Unifica e qualifica meglio i luoghi della formazione.</b></p>  | <p>E' il momento di creare un sistema integrato della formazione della dirigenza sotto la responsabilità congiunta delle associazioni rappresentative delle autonomie locali e del Governo valorizzando le professionalità portatrici di innovazione già sperimentata negli enti. Occorre quindi superare la frammentarietà e l'autoreferenzialità delle attuali scuole pubbliche aprendo al mercato la possibilità di fornire servizi formativi al sistema integrato Stato – Autonomie.</p> <p>Occorre inoltre sviluppare un sistema di scambio e mobilità delle migliori professionalità togliendo rigidi limiti e garanzie</p>  |

|   |   |
|---|---|
|   | irragionevoli in alcune aree per creare elenchi accessibili e aperti di professionisti disponibili ad aprirsi a nuove esperienze.   |
| <b>8. <i>Promuovi intelligentemente la concorrenza nei servizi locali di pubblica utilità</i></b> | Il Codice dovrà ribadire/mantenere la gestione dei servizi in economia diretta come possibilità residua (già oggi prevista così nel TUEL). Rivedere il sistema della gestione dei servizi (in attuazione dei principi della concorrenza nei servizi pubblici). Prevedere che l'istituzione diventi un ente con personalità giuridica (con dipendenti propri ecc.), di completa proprietà degli enti pubblici, prevedendo inoltre la compatibilità tra ruolo di assessore e amministratore di istituzione al fine di renderla l'unica possibilità di gestione indiretta con controllo analogo a quello esercitato sui servizi dell'ente. |
| <b>9. <i>Favorisci la gestione associata dei servizi come scelta ordinaria</i></b>                | Il Codice dovrà favorire ancora di più la gestione associata tra più enti e la relativa organizzazione fino ad indicarla come soluzione ordinaria e automatica per enti fino ad una certa dimensione e lasciare come modalità eccezionale e motivata la gestione a livello di singolo ente. L'istituzione (con personalità giuridica) diventa lo strumento privilegiato per la gestione associata di servizi tra enti.  |
| <b>10. <i>Dai certezza di risorse con l'avvio effettivo del federalismo fiscale</i></b>           | E' fondamentale che il Codice sia l'occasione per promuovere il concreto avvio del federalismo fiscale, il superamento del sistema dei trasferimenti erariali, una compartecipazione dinamica ai grandi tributi erariali e alla ricchezza generata dal territorio, la definizione di meccanismi di perequazione di cui gli enti locali siano compartecipi nella determinazione dei criteri e nella gestione.  |

Michele Bertola  
Presidente ANDIGEL